COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

<u>PROVINCIA DI CHIETI</u> <u>La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità</u>

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 14 DICEMBRE 2007 N° 85

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS 12/4/2006, N. 163 (EX ART.18 LEGGE 109/1994).

L'anno **duemilasette** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **11,45** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

1.	Sig. MARIO	PAOLUCCI
2.	Sig. MASSIMO	PAOLUCCI
3.	Sig. GIUSEPPE	GRANATA
4.	Sig. LEO	CASTIGLIONE
5.	Sig. GIULIO	NAPOLEONE
6.	Sig. LUCIO	CIERI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 118 del 27/03/2001 veniva approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo interno di cui all'art. 18 della L. 109/94;

Che, con successiva deliberazione n. 159 del 24/04/2001, esecutiva dal 08/05/2001, si riapprovava il summenzionato regolamento dopo aver apportato correzioni ad errori nelle ripartizioni percentuali;

VISTO l'art.92 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, il quale, in particolare ai commi 5 e 6, detta norme sugli incentivi per la progettazione e direzione dei lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione, e dispone che le modalità ed i criteri di ripartizione da assumersi nel relativo regolamento siano previste in sede di contrattazione decentrata;

VISTA la proposta di nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. n.163 del 2.4.2006 predisposta dal Terzo Settore che si allega alla presente A), che intende sostituire integralmente il Regolamento approvato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.7 del C.C.N.L. 1/4/99 ed ai fini di cui all'art. 8 comma 1 dello stesso, in data 1.10.2007 veniva data informazione alla rappresentanza sindacale;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale è competente ad adottare i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, il nuovo Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (ex art.18 legge 109/94) che si allega alla presente sub A);
- 2. Di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce integralmente il precedente adottato.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ALLEGATO

COMUNE DI ORTONA

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163 DEL 2.4.2006.

(Ex art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n..85. del .14.12.07

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
Art. 4 - Conferimento degli incarichi
Art. 5 - Contenuto della progettazione e della direzione lavori
Art. 6 - Quantificazione del fondo
Art. 7 - Ripartizione del fondo

Art. 11 - Responsabilità e polizza assicurativa

Art. 8 - Termini e penalità

Art. 9 - Liquidazione del fondo

Art. 10 - Abilitazione professionale

- Art. 12 Proprietà dei progetti
- Art. 13 Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 14 Norme finali

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE

E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.4.2006

(Ex art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 (ex art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.) disciplina la costituzione e ripartizione del fondo interno del 2% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati: generali, particolareggiati o esecutivi, da ripartire come segue:

- nel caso di opere o di lavori pubblici, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
- nel caso di redazione di atti di pianificazione, tra gli incaricati del progetto, il Responsabile del procedimento nonché tra i loro collaboratori.

Il fondo interno così costituito viene iscritto in apposito capitolo di bilancio e P.E.G. oppure a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 16 L. 109/94 e s.m.i.) dei lavori e opere pubbliche.

Il fondo così costituito si intende comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

ART.2 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende:

- .. per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, di opere di urbanizzazione, anche correlate a strumenti urbanistici attuativi;
- .. per atti di pianificazione la redazione di Piani regolatori comunali (PAT e PI), varianti generali e/o parziali ai suddetti piani; Piani urbanistici attuativi (PUA) e/o relative varianti; (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economico popolare, piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e/o commerciali, piani di recupero), piani ambientali, piani di comparto, piani urbani del traffico, piani di risanamento acustico, piani luce e/o altri di specifico argomento in base a leggi e norme di settore;

ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I soggetti destinatari del fondo incentivante sono:

- .. per opere e lavori pubblici:
- a) il Responsabile della programmazione;
- b) il Responsabile Unico del Procedimento;
- c) il Progettista;
- d) il Direttore dei Lavori;
- e) il Responsabile dei Lavori in termini di sicurezza;
- f) il Collaudatore;
- g) i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi che partecipano con le

figure (a, b, c, d, e, f);

- .. per atti di pianificazione:
- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il Progettista;

c) i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi che partecipano con le figure a) e b).

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Nell'ambito del programma delle opere pubbliche e/o altri atti della programmazione (PEG, atti di indirizzo ecc.), l'Amministrazione individua, sentito il responsabile dell'Area Tecnica, per ogni opera, le fasi della progettazione e dell'esecuzione da far eseguire al proprio personale e quelle da affidare all'esterno.

Per ogni opera o lavoro pubblico si procederà alla scelta dell'affidatario delle attività di progettazione, individuando altresì il responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda l'esecuzione di opere e lavori pubblici può essere affidato internamente all'Ente anche una sola delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto, di cui al successivo art. 5 e le altre attività affidate a professionisti esterni.

Per gli atti di pianificazione, l'Amministrazione individua, di volta in volta, quali far redigere all'interno dell'Ente e quali all'esterno, quindi si procederà alla scelta del progettista che ne assume la responsabilità professionale ed il Responsabile del procedimento.

I collaboratori tecnici ed amministrativi saranno individuati, di volta in volta, dal Responsabile dell'Area Tecnica in accordo col Responsabile del procedimento.

Sono ammessi incarichi collegiali congiunti tra il personale dell'Area Tecnica del Comune e professionisti esterni.

L'onorario del professionista esterno sarà determinato con apposita convenzione sulla base dei tariffari professionali e delle quote di partecipazione al lavoro che saranno preventivamente determinate.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI

La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di norma, secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art. 93 del D.Lgs 163/2006 (ex art. 16 della legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i.), sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

Fra i compiti del Direttore dei lavori rientrano il controllo delle opere eseguite, affinché corrispondano a quelle previste nel progetto, il rispetto dei tempi contrattuali, l'assistenza ai lavori, la tenuta dei libretti contabili, la liquidazione dei lavori.

Il procedimento relativo ad un'opera o lavoro pubblico si conclude:

- per la parte riguardante la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'Organo comunale competente;
- per le altre fasi e la direzione dei lavori, di norma con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali e/o statali relative agli atti stessi. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte dell'organo comunale competente per i piani urbanistici. (Giunta e/o Consiglio Comunale).

ART. 6 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

Il fondo incentivante la progettazione è costituito dal 2% (due per cento) dell'importo dei lavori preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente compresi.

Nel caso in cui l'incarico di progettazione e/o di Direzione Lavori e/o collaudo sia conferito a professionista esterno, l'ammontare del fondo di cui al comma precedente è limitato alla sola quota spettante alle figure indicate al precedente art. 3 con esclusione delle quote del fondo previste per il progettista e/o il Direttore Lavori e/o Collaudatore.

Qualora si proceda all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è ridotto, per la parte spettante al progettista interno, proporzionalmente con la quota del lavoro progettuale che il personale interno dell'Ente ha da svolgere.

Tale percentuale risulterà anche nella convenzione stipulata con il professionista esterno che determinerà la quota percentuale della tariffa professionale a lui spettante in ragione dell'affidamento collegiale.

La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione di cui al precedente art. 2.

Il fondo incentivante farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori o al capitolo di bilancio relativo agli incarichi per progettazione o a specifico capitolo di bilancio.

Nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia totalmente finanziata con ricorso a mutuo, l'assegnazione della quota all'apposito fondo potrà essere effettuata ad avvenuta concessione del mutuo.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

La quota di fondo dell'2% relativa ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:

- a) il 2% al Responsabile della programmazione (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- b) il 38% al Responsabile unico del procedimento (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- c) il 30% al progettista (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- d) il 20% al Direttore dei Lavori (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- e) il 5% al Responsabile dei lavori in termini di sicurezza (compresi collaboratori tecnici e amministrativi;
- f) il 5% al Collaudatore (compresi collaboratori tecnici e amministrativi).

La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue:

- a) il 20% al Responsabile del procedimento (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- b) l'80% al Progettista, (compresi collaboratori tecnici e amministrativi).

Nel caso non siano coinvolte figure di supporto e collaborazione, le aliquote corrispondenti sono assorbite dalle singole figure referenti.

La suddivisione delle quote spettanti ai collaboratori, sarà stabilita dal Responsabile del procedimento.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti di incompatibilità.

Ai collaboratori tecnici ed amministrativi viene concesso a ciascun profilo il 5% dell'aliquota di riferimento.

ART. 8 - TERMINI E PENALITA'

Con il provvedimento di incarico interno, e/o con atti di programmazione (PEG, o altri atti specifici d'indirizzo) vengono stabiliti i termini per la redazione e presentazione del progetto di opera o lavoro pubblico o dell'atto di pianificazione. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata motivazione, si applicherà una penale riducendo il fondo dello zero virgola cinque per cento (0,5%) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del dieci per cento (10%), salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale nell'atto di conferimento dell'incarico.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Per le opere o lavori pubblici, la liquidazione del fondo avverrà:

- relativamente alla quota spettante al progettista ed ai collaboratori nella fase di progettazione:
- entro 30 giorni dalla data della delibera che approva il progetto nella sua fase preliminare oppure definitiva oppure esecutiva dell'opera pubblica o comunque entro 120 giorni dalla data di redazione e deposito agli atti del progetto;
- relativamente alla quota spettante al Direttore dei Lavori, al collaudatore ed ai collaboratori nella

fase di esecuzione dei lavori:

- entro 30 giorni dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.
- relativamente alla quota spettante al Responsabile del procedimento:
- a) il 50% entro i termini della quota spettante al progettista come precedentemente stabilito:
- b) il rimanente 50% a saldo entro i termini spettanti al Direttore Lavori e collaudatore precedentemente stabilito;

Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- entro 30 giorni dall'approvazione del Piano da parte del competente organo comunale o comunque entro 120 giorni dalla data di redazione e deposito agli atti del piano;

Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazioni di ulteriori compensi accessori.

ART. 10 - ABILITAZIONE PROFESSIONALE

I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti in modo prioritario da personale appartenente all'Area Tecnica del Comune, e firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi professionali o abilitati secondo la vigente legislazione in materia di pubblico impiego.

L'onere dell'eventuale iscrizione all'Albo professionale compete all'Amministrazione Comunale, che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal dipendente, previa presentazione della ricevuta di versamento.

A detti dipendenti è inoltre consentito l'esercizio di attività professionali esterna previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nei modi stabiliti dall'Ordinamento Uffici e Servizi dell'Ente.

Si provvederà all'eventuale rimborso del solo 50% dell'onere di iscrizione all'Albo professionale competente, qualora i progettisti abbiano effettuato progettazioni anche per conto di soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, previa specifica autorizzazione.

ART. 11 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

I titolari degli incarichi dei progetti sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione

Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

L'Amministrazione Comunale stipulerà pertanto polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

L'Amministrazione Comunale stipulerà polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività del Responsabile del Procedimento, in adesione alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP.n.10/2001.

ART. 12 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

I progetti, elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti apportate.

ART. 13 - ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

Le attività interne disciplinate dal presente regolamento vengono, di norma, espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 14 - NORME FINALI

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale ivi comprese le modifiche delle aliquote del 2% e del 30% prodotte all'art. 1 nella loro misura massima.

Il presente regolamento sostituisce il precedente, ed entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale.

Il presente regolamento inoltre disciplinerà la ripartizione del fondo incentivante a far data dall'istituzione della nuova aliquota del 2% fissata dalla Legge n.350/2003, i lavori per i quali non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione.